

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Ufficio Operativo del Comitato Regionale di coordinamento dd. 06.02.2012

**SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI INTERESSATI DA PERCORSI FORMATIVI
IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ED IN TIROCINI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO (STAGE)**

Gli studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro ed in tirocini formativi di orientamento (stage) sono nella maggior parte dei casi minorenni, da qui la necessità di analizzare le norme che regolano la tutela del lavoratore minorenne (L. 977/67 così come modificata dal D. Lgs. 345/99 e 262/00), quella del lavoratore in genere (D. Lgs. 81/08) integrandole con la L.R. 21 del 18.08.2005 (norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica ed altre disposizioni per il settore sanitario e sociale) e con la nota n. 1650 del 04.11.2002 del Ministero del Lavoro – Direzione Generale affari Generali e Risorse Umane.

L'allievo minorenne di un istituto scolastico non acquista la qualifica di "lavoratore minore" ai sensi della L. 977/67 nel cui campo applicativo rientrano esclusivamente "i minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti" intendendo quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l'applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all'istituto scolastico. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 977/67 (così come modificata dal D. Lgs. 345/99 e 262/00) relativamente all'obbligo di visite mediche preventive e periodiche per i minori.

Il riferimento è quello fornito quindi dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) che all'art. 2 prevede che si debba intendere per lavoratore: "*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.....*".

Ne consegue che vi è l'obbligo della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D. Lgs. 81/08 nei casi in cui gli stagisti siano inseriti in un contesto lavorativo a rischio evidenziato e valutato nel documento di valutazione dei rischi dell'azienda ospitante redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08. A tal proposito si precisa che detto documento dovrà essere opportunamente integrato con "una sezione dedicata ai tirocinanti" riportante la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, le macchine ed attrezzature utilizzate, i D.P.I. forniti; dovranno altresì essere riportati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell'inesperienza e della giovane età del tirocinante.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, si configurano pertanto due situazioni:

stagista impiegato in mansioni a rischio (sia maggiorenne che minorenne): la sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal medico competente dell'azienda ospitante (art. 41 del D. Lgs. 81/08);

stagista impiegato in mansioni non a rischio: non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria in applicazione della L. R. 21/2005 se lo stagista è minorenne e del D. Lgs. 81/08 se è maggiorenne (art. 41).